

ASSOCIAZIONE
GRUPPO ARCIERI MARENGO



STATUTO

GRUPPO ARCIERI MARENGO

STATUTO

ART. 1 – COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA

DENOMINAZIONE

- 1.1. L'Associazione denominata *Gruppo Arcieri Marengo* fondata nel 1987, è costituita in forma associativa dilettantistica ai sensi dell'art. 36 e ss. Codice Civile. E' apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita della stessa, non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.
- 1.2. L'Associazione, ha per finalità lo sviluppo, la diffusione e la propagazione della pratica sportiva del tiro con l'arco in tutte le sue componenti, sportive, agonistiche, amatoriali, didattiche, scientifiche e le attività ad esse connesse.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica del tiro con l'arco, nonché allo svolgimento dell'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento alla pratica della medesima disciplina sportiva.
Nella sede l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.
Per il raggiungimento degli scopi, l'Associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, a competizioni sportive, a convegni e incontri atti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle finalità associative.
- 1.3. E' caratterizzata dalla democraticità e uguaglianza dei diritti degli associati dall'elettività delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio.
Si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri aderenti, non assumerà lavoratori dipendenti né si avvarrà di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
- 1.4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale dello Stato Italiano e dell'ordinamento sportivo. Si conforma alle norme direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti

della FITARCO, e a quelli delle Federazioni e Organismi Internazionali cui quest'ultima è affiliata o aderente.

- 1.5 L'Associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della FITARCO dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare, attinenti l'attività sportiva.
- 1.6 Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti della FITARCO nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.
- 1.7 L'Associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti e dei tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti della FITARCO, è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

ART. 2 – DOMANDA DI AMMISSIONE – TESSERAMENTO

- 2.1 Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
- 2.2 Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne fanno richiesta e che siano dotate di un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della FITARCO e dei suoi organi.
- 2.3 Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
- 2.4 La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.
- 2.5 In caso di domanda d'ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

L'esercente patria potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

2.6 La quota associativa non può essere trasferita a terzi.

2.7 L'Associazione provvede al tesseramento alla FITARCO degli atleti, tecnici, e dirigenti secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Organico della FITARCO.

Possono partecipare alle attività dell'Associazione solamente coloro che sono in possesso della tessera valida per l'anno in corso.

Entro la fine del mese di Ottobre di ogni anno tutti gli Associati che intendono rinnovare il tesseramento dovranno versare le quote associative deliberate dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. Gli atleti, per lo svolgimento dell'attività sportiva, dovranno obbligatoriamente presentare il "certificato medico di idoneità all'attività sportiva agonistica" previsto dalle disposizioni di legge al Presidente dell'Associazione, il quale, apponendo la propria firma sul FITARCOPASS ne darà conferma di ricevimento.

2.8 Come previsto dal Regolamento Organico della FITARCO, il vincolo sportivo degli atleti con la Associazione, indipendentemente dalla loro età, ha efficacia quadriennale. Vale a dire dal primo giorno di tesseramento all'Associazione stessa fino al termine del terzo anno successivo ed è indipendente dal quadriennio olimpico.

2.9 Tra i tesserati si individuano le seguenti categorie:

- a. atleti (i tesserati che svolgono attività sportiva)
- b. tecnici (i tesserati regolarmente iscritti all'Albo dei Tecnici federali)
- c. dirigenti dell'Associazione (i tesserati che ricoprono cariche elettive)
- d. dirigenti federali centrali o periferici, tra questi rientra anche il medico federale (i tesserati che, a seguito di elezioni o nomina, ricoprono cariche negli Organi federali Nazionali, Regionali o Provinciali)
- e. ufficiali di gara (i tesserati regolarmente iscritti all'Albo degli Ufficiali di Gara)
- f. soci ordinari (tutti i tesserati che non rientrano nelle categorie di cui sopra)

ART. 3 – DIRITTI DEI SOCI

- 3.1 Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto sarà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile che si svolgerà dopo il raggiungimento della maggiore età.
- 3.2 Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 5 del successivo articolo 12.
- 3.3 La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la Sede sociale, gli impianti adibiti alla pratica del tiro con l'arco e ad usare le attrezzature comuni.

ART. 4 – DECADENZA DEI SOCI

- 4.1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - a. dimissioni volontarie;
 - b. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa;
 - c. radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
 - d. scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto.
- 4.2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea alla quale dovrà essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data dell'Assemblea.

ART. 5 – SVINCOLO DALL'ASSOCIAZIONE

- 5.1. L'atleta può svincolarsi dall'Associazione, ottenendo dalla stessa regolare nulla osta se la domanda è fatta nel corso del vincolo quadriennale. L'eventuale diniego dovrà essere motivato.
- 5.2. Alla scadenza del vincolo, l'atleta dovrà dare comunicazione scritta all'Associazione almeno tre mesi prima della scadenza.
- 5.3. Inoltre, previa delibera del Consiglio Federale, nei seguenti casi:
per l'inserimento nei Gruppi Sportivi dei Corpi Militari o assimilati, affiliati alla FITARCO secondo le norme previste del Regolamento Organico.
- 5.4. Per gravi e fondati motivi, debitamente circostanziati dall'interessato.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 6.1. Gli organi sociali sono:
- a) l'Assemblea generale dei soci;
 - b) il Presidente,
 - c) il Consiglio Direttivo n°2 membri;
 - d) il Rappresentante degli Atleti in Consiglio;
 - e) il Rappresentante dei Tecnici in Consiglio.

ART. 7 – ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

- 7.1 L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- 7.2 L'assemblea Ordinaria si riunisce con cadenza annuale per discutere e deliberare sulla relazione tecnico-morale e finanziaria dell'Associazione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 7.3 La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che propone l'ordine del caso. La convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo che vi provvede nei tempi e modi previsti dal successivo Art. 11, e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta dal Presidente o dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
- 7.4 Le assemblee sono generalmente presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
- 7.5 L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
- 7.6 Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e l'ordine delle votazioni.

- 7.7 Di ogni assemblea sarà redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso sarà messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

ART. 8 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

- 8.1 Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
- 8.2 Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta non più di due associati.
- 8.3 Partecipano inoltre all'Assemblea e non possono essere portatori di deleghe:
- a) il Presidente
 - b) i membri del Consiglio
 - c) il Rappresentante degli Atleti
 - d) il Rappresentante dei Tecnici

ART. 9 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

- 9.1 La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima dell'effettuazione, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax. Nella convocazione dell'assemblea saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.
- 9.2 L'assemblea dovrà essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.
- 9.3 L'assemblea elettiva dovrà essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, a scadenza del mandato o per la sostituzione dei membri, come previsto dal presente Statuto, per eleggere il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo nel numero disciplinato dal successivo Art. 12.
- 9.4 Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

- 9.5 Allo scadere del quadriennio olimpico, e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, l'Assemblea elegge il Presidente, i due componenti il Consiglio direttivo, il Rappresentante degli Atleti, il Rappresentante dei Tecnici come previsto dall'Art. 1 comma 7 del presente Statuto.

ART. 10 - VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE

- 10.1 L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di partecipanti che rappresentino, direttamente o per delega, i due terzi degli associati aventi diritto a voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 10.2 L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di partecipanti che rappresentino, direttamente o per delega, i due terzi degli associati aventi diritto a voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 10.3 Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 10.4 Limitatamente alle Assemblee elettive, esse sono validamente costituite con la presenza di partecipanti che rappresentino, direttamente o per delega, un quarto degli aventi diritto a voto.
- 10.5 Le votazioni in Assemblea possono avvenire, a discrezione del Presidente, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. Il voto segreto è obbligatorio per l'elezione degli Organi dell'Associazione.

ART. 11 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- 11.1 L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica o fax. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.
- 11.2 L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione. Conferimento di cariche <ad honorem>, e onorificenze. Su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

- 11.3 La proposta di scioglimento dell'Associazione, può essere presentata soltanto all'Assemblea Straordinaria appositamente convocata, su richiesta di almeno i quattro quinti degli aventi diritto al voto.
- 11.4 Nell'eventualità l'Assemblea deliberi lo scioglimento dell'Associazione, la stessa, indicherà a quale organizzazione senza fine di lucro sarà devoluto l'attivo patrimoniale derivante dalla messa in liquidazione dell'Associazione.

ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- 12.1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da due Consiglieri eletti dall'assemblea, dal rappresentante degli atleti, dal rappresentante dei tecnici.
- 12.2 Tutti gli incarichi sociali s'intendono a titolo gratuito.
- 12.3 Il Consiglio dura in carica il quadriennio olimpico ed i suoi componenti sono rieleggibili.
- 12.4 Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
- 12.5 Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, che al momento della presentazione della candidatura siano tesserati all'Associazione da almeno due anni o lo siano stati per almeno due anni negli ultimi cinque, non ricoprono la medesima carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della FITARCO, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente non superiori ad un anno.
- 12.6 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
- 12.7 Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità devono risultare da un verbale, redatto dal segretario o in caso di impedimento da suo sostituto, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario o da chi lo ha redatto. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, con le formalità, ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.
- 12.8 Il Consigliere che, salvo comprovate cause di forza maggiore, non intervenga per due volte, anche non consecutive nel corso di un anno alle riunioni di Consiglio, decade automaticamente.

- 12.9 Incarichi specifici dei Consiglieri sono stabiliti dal Consiglio stesso, al suo interno saranno nominati il Vice Presidente, il Segretario ed eventualmente il Tesoriere.
E' facoltà del Consiglio invitare a riferire su argomenti specifici persone che non ne facciano parte.

ART. 13 – IL PRESIDENTE

- 13.1 Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante per ogni evenienza, presiede il Consiglio e congiuntamente allo stesso è responsabile nei confronti dell'Assemblea, del CONI e della Federazione Italiana Tiro con l'Arco, del funzionamento della stessa.
- 13.2 Su delibera del Consiglio convoca l'Assemblea.
- 13.3 Il Presidente può assumere provvedimenti di estrema urgenza salvo successiva ratifica, è assistito dal Vice Presidente al quale può delegare il compimento di taluni atti o di talune categorie di atti in caso di suo impedimento temporaneo o di assenza.
In caso impedimento definitivo del Presidente di proseguire nella carica, il Vice Presidente è Vicario, convoca l'Assemblea straordinaria per il rinnovo di tutte le cariche secondo quanto disposto dell'Art. 11 del presente Statuto, nel termine massimo di 30 giorni dall'evento che ha determinato l'impedimento.

ART. 14 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 14.1 Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario in ogni caso almeno tre volte l'anno. E' convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri ed ha il compito di attuare le decisioni dell'Assemblea e di assicurare la gestione dell'Associazione.
La convocazione è inviata di norma con mezzo con prova di ricevimento.
- 14.2 Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci.
 - b) Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre alla Assemblea;
Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto delle norme dell'Art. 7 e seguenti del presente Statuto.
 - c) Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.
 - d) Adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci, qualora si dovessero rendere necessari.
 - e) Attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
 - f) Stipulare atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari.
 - g) Stipulare contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto, di permuta, aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancari, formare commissioni e/o gruppi di lavoro, per

la gestione delle strutture ricreative dell'Associazione, e commissioni sportive e comunque sono demandati al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

- h) Nominare il rappresentante dei tecnici o degli atleti al verificarsi della previsione di cui all'Art. 1 punto 7 di questo Statuto.

ART. 15 – DIMISSIONI – DECADENZE – IMPEDIMENTI

- 15.1. Il Presidente ed il Consiglio decadono:
- a) per dimissioni del Presidente o mancata approvazione da parte dell'Assemblea della relazione tecnica, morale e finanziaria
 - b) per dimissioni o decadenza, anche non contemporanea, della metà più uno dei componenti del Consiglio nel corso del quadriennio olimpico.
- 15.2. L'ordinaria amministrazione spetterà, nell'ipotesi sub a), all'intero Consiglio che dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria secondo le modalità previste dall'art. 11.
- 15.3. Nell'ipotesi sub b) l'ordinaria amministrazione competerà al solo Presidente il quale è tenuto a convocare l'Assemblea Straordinaria nei termini previsti dal precedente comma.
- 15.4. Il Consiglio decade inoltre per impedimento definitivo del Presidente.
- 15.5. L'ordinaria amministrazione spetterà al Vice Presidente che convocherà nei termini suddetti l'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche.

ART. 16 - ANNO SOCIALE

- 16.1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 17 – IL RENDICONTO

- 17.1 L'esercizio finanziario dell'Associazione ha la durata dell'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 17.2 Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica/finanziaria dell'Associazione.
- 17.3 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- 17.4 Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

ART. 18 - FONDO COMUNE

- 18.1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.
- 18.2. Fino a quando l'Associazione non è sciolta i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso dal sodalizio.

ART. 19 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

- 19.1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi, saranno devolute all'esclusiva competenza degli Organi e delle norme che disciplinano la giustizia in seno alla FITARCO, definiti dal suo Statuto e dai regolamenti che ne discendono.

Art. 20 – Scioglimento

- 20.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione di almeno quattro quinti dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno quattro quinti dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
- 20.2 L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
- 20.3 La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegue finalità analoghe ovvero a fini sportivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190, L. 23.12.1996 n° 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 21 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della FITARCO cui l'Associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.